



Via Roma, 14 – Tel. 0775/520213 – Fax 0775/520582

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

Approvato con delibera di C.C. n.15 del 04.12.2013

Premessa:

Il presente Piano Finanziario è redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 e ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi art. 14 del D. L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Quest'ultimo infatti, in vigore nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire una parte dei costi dei servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione, etc), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARES, infatti, ha una struttura dicotomica, che ripartisce i costi fissi (componenti essenziali del servizio) e costi variabili (dipendenti alla quantità dei rifiuti prodotti).

Si precisa che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati ad opera del Regolamento Comunale, solo tale tipologia di rifiuti rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso (non sono tassabili poiché le imprese sostengono autonomamente i costi per lo smaltimento).

PRIMA PARTE**Spazzamento delle contrade e pulizia strade:**

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le piazze del paese, nei vicoli del centro storico e delle frazioni più grandi.

Il personale addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico è composto da 1 operatore inquadramento B3.

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata al Comune. Si devono estirpare le erbe infestanti fra le sconnesse del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, e lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi. Si devono rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi e sulle scalinate.

Raccolta rifiuti:

Nel Comune di Trivigliano c'è la raccolta differenziata divisa in carta e cartone, vetro, alluminio, umido e materiale indifferenziato e viene svolto tramite il progetto "Porta a Porta".

Per la raccolta rifiuti solidi urbani la quantità rilevata dai formulari di identificazione rifiuti nell'anno 2012 è stata di tonnellate 409.135.

La raccolta differenziata è così suddivisa:

carta e cartone t. 20.54;

imballaggi carta e cartone t 13.024

Rifiuti biodegradabili cucine e mense t. 54.20;

imballaggi in plastica t. 17.712;

imballaggi metallici t.6.915;

imballaggi in vetro t. 53.971;

prodotti tessili t. 1.76;

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi t. 2.72;

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 t.0.032;

batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01 e 16.06.02 t. 0.033;

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso t. 1.72;

legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 t. 13.68;

metallo t. 0.86.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti è affidato a terzi.

SECONDA PARTE

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€15.900,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€0,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€37.692,00
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€15.962,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di	€0,00

	differenziata	compostaggio e trattamenti)	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€.28.250,00
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€.76.000,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€.0,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€.9.410,00
	Acc Accantonamento		€.4.125,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€.0,00
l_{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
X_n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n			0,00 %

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€.187.339,00	TF - Totale costi fissi	
		$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€.133.685,00
		TV - Totale costi variabili	
		$\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€.53.654,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € .163.221,98	% costi attribuibili utenze domestiche	87,13%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,00\%$	€ .113.632,25
				Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 92,43\%$	€ .49.589,73
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € .24.117,02	% costi attribuibili utenze NON domestiche	12,87%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 15,00\%$	€ .20.052,75
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 7,57\%$	€ .4.064,27

LE TARIFFE

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche

Il PEF, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARES. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a *ripartire* i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF (si ricorda che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. 158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

Tab. 4 - Quadripartizione dei costi

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi (TF)	Ctuf	Ctnf
Costi variabili (TV)	Ctuv	Ctnv
Costi Totale	Td	Tn

Le *utenze domestiche* sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le *utenze non domestiche* ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e *produttive* in genere;
- le "*comunità*", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale PI del D .P .R. 13 8/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- *le utenze domestiche* sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);
- *le utenze non domestiche* sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. 158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano

esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, secondo "*criteri razionali*" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "*criteri razionali*" implica:

- la necessità di *esplicitare* il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico. E' possibile altresì una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (**QT**) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (**Qd**) oppure all'insieme delle utenze non domestiche (**Qnd**), calcolando il termine incognito appunto per differenza rispetto al dato globale. In formule:

$$\mathbf{Qnd} = \mathbf{QT} - \mathbf{Qd}$$

$$\mathbf{Qd} = \mathbf{QT} - \mathbf{Qnd}$$

Per determinare **Qd** (e per differenza **Qnd**) si potrebbe moltiplicare la produzione media *pro capite* riferita alle utenze domestiche (determinata su base campionaria) per la popolazione presente sul territorio. Si deve peraltro tener presente che:

- a) i dati di produzione *pro capite* disponibili sono di regola riferiti all'insieme delle utenze domestiche e non domestiche e quindi non sono utilizzabili allo scopo;
- b) che la popolazione servita può essere caratterizzata da un'elevata stagionalità in particolare nei comuni a vocazione turistica.

Il metodo consente peraltro di determinare **Qnd** (e per differenza **Qd**) sulla base dei coefficienti di produttività **Kd** di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri **Kc**), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (*I "pesi" in base ai quali si ripartisce una data quantità non rilevano in valore assoluto, ma solo in valore relativo, cosicché il risultato finale non muta se tutti i pesi sono moltiplicati o divisi per la medesima quantità, come avviene ad es. per i coefficienti **Ka** e **Kb** relativi alle utenze domestiche, e **Kc** per le utenze produttive (per questi ultimi il DPR 158/1999 esplicita infatti che "I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza")*). Invece i coefficienti **Kd** esprimono un dato

reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione (media ordinaria) per unità di superficie, cosicché il prodotto del coefficiente per la superficie di riferimento indica il quantitativo (nella specie in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella superficie), per ciascuna categoria di utenza. Più problematico appare invece utilizzare, in maniera analoga i coefficienti di produttività **Kb** relativi alle utenze domestiche, in particolare nei comuni a vocazione turistica o comunque caratterizzati da significative modificazioni nella popolazione presente.

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente **Kd** (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei coefficienti nei *range* individuati dal D.P.R. 158/1999 al punto 15) o per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza (*I valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta dovranno poi essere impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe*). La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

In formule:

$$Q_{nd} = \sum K_d(ap) \times Stot(ap)$$

$$Q_d = Q_T - Q_{nd}$$

dove:

Q_{nd} = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

K_d(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b);

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività;

Q_d = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

Q_T = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

.

Sulla base delle due quantità **Q_{Td}** e **Q_{Tnd}** è quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale; in formule:

$$CV_d = CV \times (Q_d / Q_T)$$

$$CV_{nd} = CV \times (Q_{nd} / Q_T)$$

Gli stessi rapporti **Q_d / Q_T** e **Q_{nd} / Q_T** possono essere utilizzati quali indici di

riferimento per ripartire altresì i costi fissi; in formule:

$$CFd = CF \times (Qd / QT)$$

$$CFnd = CF \times (Qnd / QT)$$

In questo senso si è appunto operato nei fogli elettronici di determinazione delle tariffe. Nel foglio **TVnd**, nella colonna **Qnd** sono indicati i quantitativi di rifiuti attribuiti alle varie tipologie di utenze in base ai coefficienti **Kd**, cosicché il totale di tali quantitativi è pari ai rifiuti complessivamente attribuibili alle utenze non domestiche. Nel foglio Dati tale dato vien sottratto da **QT**, ottenendo i rifiuti attribuibili alle utenze domestiche. Per calcolare **Qnd** è quindi necessario aver inserito, le superfici **Stot(ap)** e aver fissato i valori di **Kd** indicando i prescelti valori di **Ps**.

L'accennata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, d.l. 201/2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura *inferiore* a quella "tecnica". In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche:

- a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile; oppure
- b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata (Il costo evitato di smaltimento è pari a **Qr x Cs**, dove **Qr** è la quantità totale della raccolta differenziata e **Cs** il costo di smaltimento; la quota da accreditare alle utenze domestiche è pari a **a.Qr x Cs**, dove **a** è la percentuale di accredito. Poiché **Qr x Cs** può assumere valori molto elevati, la percentuale **a** dovrà essere fissata in misura piuttosto modesta).
- c) una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

Al riguardo si rimarca che:

- il metodo non indica la misura massima di tale "accredito" che appare espressione di indirizzo politico dell'ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;
- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 19 dell'art. 14 (o nella TARSU all'art. 67, comma 3, d.lgs. 507/93);
- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

In definitiva, quindi, si ha il seguente schema.

Tab. 5 - Quadripartizione dei costi

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi (CF)	$CFd = CF \times (QTd / QT)$	$CFnd = CF \times (Qrnd / QT)$
Costi variabili (CV)	$CVd = CV \times (QTd / QT) - Rd$	$CVnd = CV \times (Qrnd / QT) + Rd$
Rd: riduzione riconosciuta alle utenze domestiche		

Nei fogli elettronici di determinazione delle tariffe, l'accennata quadripartizione dei costi avviene sulla base dei costi fissi e variabili totali, tratti dal PEF, la quantità totale di rifiuti **QT** e l'ammontare della riduzione **Rd**, rammentando che il calcolo **Qnd** viene effettuato in base ai coefficienti **Kd**.

Criteri generali per la ripartizione dei costi

L'art. 14, comma 11, d.l. 201/2011, prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 158/1999.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le norme sembrano dunque determinare la parte variabile in una tariffa per unità di rifiuto conferito dal singolo utente, come in effetti prevedono l'art. 5, comma 2, primo periodo, e 6, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 158/1999. La scarsa diffusione dei necessari sistemi di misurazione individuale ha peraltro fatto emergere la necessità, già all'interno del D.P.R. 158/1999, "per gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti", di rapportare la parte variabile anche a un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto.

In maniera più netta, l'art. 14, comma 9, d.l. 201/2011, stabilisce che "la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158". Ciò non esclude peraltro la *possibilità* (non l'obbligo) per "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" di prevedere con regolamento "l'applicazione di una tariffa avente *natura corrispettiva*, in luogo del tributo".

L'entrata è quindi destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi:

- la ripartizione dei costi in fissi e variabili;
- la distribuzione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
- le modalità di calcolo della quota fissa da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche.

Alla già veduta quadri partizione dei costi (distinti in fissi e variabili e imputati alle macrocategorie di utenza domestica e non domestica) corrisponde un'analogia quadripartizione del gettito e soprattutto un sistema di equazioni che eguaglia ciascuna delle corrispondenti componenti di gettito e quindi anche il complesso dei costi al gettito globale, secondo il seguente schema.

Tab. 6. Equazioni costi-gettiti

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi variabili (CV)	$CVd = \sum TVd$	$CVnd = \sum TVnd$
Costi fissi (CF)	$CFd = \sum TFD$	$CFnd = \sum TFn$
$\sum Vd$: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche $\sum TVnd$: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche $\sum TFD$: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche $\sum TFn$: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche		

La determinazione dei coefficienti K

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti **Ka** (per la parte fissa) e **Kb** (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente **Ka** è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro **Kb** è invece proposto in *range* delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b). Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale **Kc** (per la parte fissa) e da intervalli di produzione **Kd** (per la parte variabile), entrambi determinati in *range* compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, all. 1, D.P.R. 158/1999).

La pluralità di possibili valori dei coefficienti **Kb**, **Kc** e **Kd** pone il problema di motivare la scelta compiuta, anche per impedire che - secondo una nota formula individuata dalla Corte Costituzionale (*Corte cost.*, 31 maggio 1996, n. 180; *Corte cost.*, 1 luglio 1986, n. 167; *Corte cost.*, 23 maggio 1985, n. 159) - la discrezionalità amministrativa trasmodi in *arbitrio*. Al riguardo la giurisprudenza ha da tempo messo in luce l'insopprimibile esigenza di motivare le delibere tariffarie TARSU - che presentano più di un punto di contatto al riguardo - al fine di rendere palesi i criteri adottati per suddividere il carico fiscale sui soggetti passivi del tributo e le attività istruttorie compiute per individuare *i costi del servizio* (*Cons. Stato*, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5616; *T.A.R. Campania, Napoli*, sez. I, 29 aprile 2010, n. 2218; *TAR Puglia*, sez. Bari, 23 ottobre 1990, n. 869; *Cons. Stato*, sez. V, 25 febbraio 1997, n. 191; *TAR Liguria*, 29 aprile 1992, n. 128; *TAR Lombardia*, 10 giugno 1998, n. 1430) e "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe" (*TAR Puglia, Lecce*, sez. I, 25 maggio 2011, n. 966; *T.A.R. Sicilia, Catania*, sez. III, 16 novembre 2010, n. 4471; *Cons. Stato*, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5616; *TAR Sicilia, Palermo*, sez. I, 1 ottobre 2009, n. 1550; *TAR Lazio, Latina*, sez. I, 19 febbraio 2009, n. 127; *TAR Lazio, Latina*, 8 luglio 2009 n. 675;

TAR Lazio, Latina, 19 febbraio 2009, n. 127; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 1 ottobre 2009 n. 1550; TAR Sardegna Cagliari Sez. II, 11 marzo 2008, n. 411; Cons. giust. Amm. Sicilia, parere n. 133/2008; TAR Sardegna, sez. II, 11 marzo 2008 n. 411; TAR Lazio, sez. II, 17 dicembre 2004, n. 1215; TAR Liguria 3 settembre 2002 n. 908; TAR Emilia-Romagna, 5 aprile 2001, n. 300; Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 1998, n. 108), con conseguente illegittimità di deliberare tariffe prive di motivazione, o con motivazione insufficiente, oppure fondate su criteri irrazionali o non congruenti con le finalità della tassa o comunque affette da vizi di eccesso di potere o di illogicità.

Interessanti puntualizzazioni sono emerse in una vicenda che ha riguardato un comune che, pur applicando la TARSU, aveva adottato la metodologia di cui al D.P.R. 158/1999. Una categoria di utenti aveva impugnato avanti al TAR le delibere tariffarie sollevando:

- a) l'inapplicabilità del citato D.P.R. in quanto relativo alla TIA;
- b) l'assenza di motivazione sulla scelta dei coefficienti di produttività **Kc** e **Kd**. Sul primo punto, che non ha riflessi sul presente lavoro, ci si limita a ricordare come la prassi (*Circ. Min. fin. 17 febbraio 2000, n. 25/E*) e la giurisprudenza (*TAR Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 934; TAR Sardegna, 27 marzo 2001, n. 342; Cons. Stato 10 febbraio 2009, n. 750; Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, n. 365; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 ottobre 2006, n. 3825*) abbiano pacificamente ammesso il ricorso alla metodologia TIA anche per la TARSU, sul presupposto che si tratti di metodologia sostanzialmente coerente con i principi indicati dall'art. 65 d.lgs. 507/93; nel medesimo senso milita anche la sostanziale identità tra le due tipologie di prelievo, messa in luce in particolare dalla Corte Costituzionale, secondo la quale la TIA rappresenterebbe solo una "mera variante" della TARSU (*Corte cost., 24-02-2010, n. 64*).

Sul secondo punto, il giudice di prime cure (*TAR Toscana, Firenze Sez. I, 29 maggio 2007, n. 800*) puntualizzava che i provvedimenti di fissazione delle tariffe, e quindi di individuazione dei coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. 158/1999, devono considerarsi *atti di normazione secondaria a contenuto generale*, assimilabili agli atti relativi alla gestione dell'imposta comunale sugli immobili, per i quali *non sussiste alcun obbligo di motivazione* (*Sulla non obbligatorietà di motivazione per l'ICI: Cons. Stato., V, 10 luglio 2003 n. 4117; Tar Toscana, I, 24 novembre 1998 n.677*). E' vero - si rimarcava - che un obbligo di motivazione era stato individuato dalla giurisprudenza in riferimento alla TARSU; ma ciò deriva dal fatto che il d.lgs. n. 507/1993, a differenza del D.P.R. 158/1999, non individua parametri di produttività compresi tra minimi e massimi, ma si limita ad indicare meri criteri di massima. E sarebbe proprio la previsione di limiti minimi e massimi dei coefficienti **Kc** e **Kd** a delimitare sufficientemente la discrezionalità amministrativa e a consentire una libera scelta, al loro interno, sottratta secondo il TAR a ogni onere di motivazione.

La sentenza di primo grado è stata però riformata in appello su quest'ultimo profilo (*Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 539*). Il Consiglio di Stato riconosceva che nella fissazione dei parametri applicabili alle varie categorie di utenza all'interno dei limiti individuati dal metodo l'ente locale goda di ampia *discrezionalità*. Ma la *discrezionalità amministrativa* non può sfuggire, per sua stessa natura, a qualsiasi forma di controllo in particolare all'obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell'articolo 97 Cost., devono caratterizzare l'azione amministrativa. A maggior ragione - si aggiungeva - avrebbero dovuto essere esplicitate le ragioni per cui - nel caso di specie - solo per talune categorie di utenza erano stati fissati i coefficienti nella misura massima.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, l'ente locale è titolare in materia di tariffe di un rilevante margine di *libertà* all'interno dei limiti stabiliti dal metodo, *libertà* però che, per non trasmodare nell'arbitrio, deve comunque incontrare vincoli *ulteriori* rispetto ai valori massimi e minimi indicati dal D.P.R. 158/1999, vincoli discendenti ai principi generali dell'azione amministrativa, tra cui i doveri di imparzialità e di buon andamento.

Occorre tener conto anche della recentissima pronuncia, resa dalla Sez. VI, del 4 dicembre 2012, n. 6208, nella quale il Consiglio di Stato ha invero respinto le censure di carenza di motivazione in violazione *dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000*, e di eccesso di potere in particolare per disparità di trattamento. Nella specie, un Comune del centro Italia con più di 5.000 abitanti aveva individuato valori del coefficiente **Kd** in misura assai prossima al massimo per gli alberghi con o senza ristorazione (rispettivamente, 12,31 e di 9,39), mentre altre categorie (quali i parrucchieri, falegnami, gli artigiani con produzione di beni, ecc.) avevano avuto un trattamento assai più benevolo. Nella decisione si è evidenziato:

- a) che il piano finanziario aveva fissato i costi fissi e variabili, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, articolando tutti i dati numerici (che costituiscono la vera motivazione delle scelte degli organi comunali), alla luce del principio della copertura dei costi per i servizi di smaltimento dei rifiuti attraverso la tariffa;
- b) che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non (nella specie 45% e 55%) era avvenuta sulla base di una istruttoria di per sé non contestata nei suoi dati numerici, e che le contestate determinazioni si erano basate su una dettagliatissima ricostruzione degli elementi di fatto risultati nel corso del procedimento, nonché sui calcoli volti alla copertura del costo del servizio;
- c) che non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche, e in considerazione delle caratteristiche dell'attività alberghiera.

Dalle richiamate pronunce, che mostrano comunque impostazioni non sempre coincidenti, si possono comunque trarre i seguenti principi.

- a) L'ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei coefficienti e quindi non può essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base da specifiche indagini volte a rilevare *l'attitudine media ordinaria* a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio.
- b) Va comunque evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, pur all'interno dei limiti individuati dal D.P.R. 158/1999.

Sotto il primo profilo, non è quindi necessario che i valori dei coefficienti **Kb**, **Kc** e **Kd** siano determinati soltanto all'esito di apposite rilevazioni della produttività media ordinaria delle varie categorie di utenza site sul territorio.

Sotto il secondo profilo, eliminate le situazioni di più stridente e immotivata disparità di trattamento, può ritenersi che il comune possa muoversi con una certa libertà all'interno dei *range* individuati dal metodo per i coefficienti **Kb**, **Kc**, e **Kd**, anche se sembra prudentiale evitare di fissare valori troppo prossimi a quelli massimi, per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, salvo che non sussistano *attendibili e specifici motivi* per una scelta diversa.

L'ente potrà anche *derogare* ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. 158/1999, a condizione però che dimostri, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza

di circostanze *particolari* e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva, che possono non essere state individuate dai compilatori del D.P.R. 158/199, che hanno rilevato valori medi-ordinari all'interno di grandi aggregazioni sovraregionali (nord, centro, sud).

La quota fissa delle utenze domestiche

Le tariffe unitarie **Fd** relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in € / mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (**n**). Più specificamente (punto 4.1, all. 1, D.P.R. 158/1999):

$$F_d = Q_{uf} \times K_a(n)$$

dove:

Q_{uf} = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente **K_a(n)**;

K_a(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b del metodo.

A sua volta **Q_{uf}** è dato dalla seguente equazione:

$$Q_{uf} = C_{tuf} / (\sum n S_{tot}(n) \times K_a(n))$$

dove:

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare per l'anno di riferimento

K_a(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

I coefficienti **K_a** sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 1A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 2B) e per area geografica (Nord, centro e sud) (*Come specifica il punto 4.1., all. 1, d.P.R. 158/1999, la definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT, comprende: Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna*), e riprodotti nelle tabelle di cui all'allegato B. L'assenza di ogni discrezionalità in ordine alle formule di calcolo e ai coefficienti **K_a**, indicati in valore predeterminato in relazione alla numerosità del nucleo familiare, comporta che le delibere tariffarie debbano solo esplicitare i conteggi e i dati di riferimento, senza ulteriori motivazioni (*I conteggi possono anche essere contenuti in un documento tecnico allegato alla delibera*).

Si rimarca che le superfici **S_{tot}(n)** vanno determinate:

- a) in relazione all'anno di riferimento e quindi si tratta di dati stimati;
- b) al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o comunque non conteggiabili nella superficie cui applicare l'entrata.

La quota variabile delle utenze domestiche

Le tariffe **TV** d relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (**n**). Più specificamente (punto 4.2, all. 1, D.P.R. 158/1999):

$$\mathbf{TVd} = \mathbf{Quv} \times \mathbf{Kb(n)} \times \mathbf{Cu}$$

dove:

Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili o "divisibili" attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente **Kb(n)**;

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

A sua volta **Quv** è dato dalla seguente equazione:

$$\mathbf{Quv} = \mathbf{Ctot} / (\sum \mathbf{n} \mathbf{N(n)} \times \mathbf{Kb(n)})$$

dove:

Ctot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche;

N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

I coefficienti **Kb** sono riportati nella tabella 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, riprodotta nell'allegato B.

Per determinare il valore di **Kb** all'interno dei *range* individuati dal D.P.R. 158/1999 è utile porre:

$$\mathbf{Kb(n)} = \mathbf{Min(n)} + (\mathbf{Ps} \times (\mathbf{Max(n)} - \mathbf{Min(n)}))$$

dove

Min(n) = valor minimo di **Kb** per un nucleo familiare con n componenti

Max(n) = valor massimo di **Kb** per un nucleo familiare con n componenti

Ps = percentuale scelta nel *range* minimo-massimo

La percentuale **Ps** consente immediatamente di individuare in quale punto del range si collochi **Kb(n)**, a prescindere dall'ampiezza del *range* individuato dal metodo {Come si può agevolmente verificare, all'aumentare di *n* l'ampiezza dello scostamento tra valor minimo e valor massimo del coefficiente **Kb** cresce, ma decresce in rapporto alla media tra minimo e massimo}; infatti se **Ps** = 0%, **Kb(n)** = **Min(n)**; se **Ps** = 100%, **Kb(n)** = **Max(n)**; se **Ps** = 50%, **Kb(n)** = **Med(n)**.

Applicando quanto si è rimarcato al paragrafo 15, si può ritenere che l'utilizzo di valori di **Ps** non troppo prossimi al 100% - ad es. non superiori all'85% - non abbisogni di motivazione, mentre si dovranno esplicitare le ragioni dell'utilizzo di valori di **Ps** superiori a tale limite.

La quota fissa delle utenze non domestiche

Le tariffe unitarie **Fnd** relative alla *quota fissa* delle utenze non domestiche, espresse in € / mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (**ap**). Più specificamente (punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999):

$$\mathbf{Fnd(ap)} = \mathbf{Qapf} \times \mathbf{Kc(ap)}$$

dove:

Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi o "indivisibili" attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente **Kc(n)**;

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

A sua volta:

$$\mathbf{Qapf} = \mathbf{Ctapf} / (\sum \mathbf{ap} \mathbf{S_{tot}(ap)} \times \mathbf{Kc(ap)})$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S_{tot}(ap) = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività in questione, relativa all'anno di riferimento.

I coefficienti **Kc(n)** sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 3A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 3B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e riprodotti nell'allegato C. Nella determinazione dei valori applicabili ci si baserà sui principi individuati nel precedente paragrafo 16.

A tal fine è utile porre:

$$\mathbf{Kc(ap)} = \mathbf{MinKc(ap)} + (\mathbf{Ps} \times (\mathbf{MaxKc(ap)} - \mathbf{MinKc(ap)}))$$

dove:

MinKc(ap) = valor minimo di **Kc(ap)** indicato dal metodo;

MaxKc(ap) = valor massimo di **Kc(ap)** indicato dal metodo

Ps = percentuale scelta nel *range* minimo-massimo

La banda di oscillazione "normale" - se si accetta l'impostazione indicata al paragrafo precedente - è definita per i valori di **Kc(ap)** corrispondenti a **Ps** ≤ 85%. Valori superiori potranno invece essere utilizzati solo sulla base di una specifica rilevazione dei coefficienti di produttività.

Si rimarca che le superfici imponibili **S_{tot}(ap)** vanno determinate:

- in relazione all'anno di riferimento, e quindi si tratta di *dati stimati*;
- al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di regola di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

Utenze giornaliere. Il D.P.R. 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze c.d. *annuali*, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della *tariffa giornaliera*, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo *temporaneo* - ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (art. 14, comma 24, d.l. 201/2011). E' peraltro abbastanza agevole adattare le disposizioni previste dal metodo anche alle utenze in esame, operando nel modo seguente.

Il comma 25 prevede che la misura tariffaria per le utenze in questione "è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%". Occorre pertanto preliminarmente sdoppiare le categorie di utenza che si ritiene possano dar luogo ad occupazioni temporanee; si tratterà per lo più di:

- banchi di mercato di beni durevoli (per i comuni sino a 5.000 abitanti, il riferimento è a Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta);
- banchi di mercati di beni alimentari (per i comuni sino a 5.000 abitanti, il riferimento è a Ortofrutta, pescherie, fiori e piante),
- bar, caffè, pasticceria, di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;

Per aumentare le tariffe della percentuale di incremento stabilita dal regolamento per le utenze temporanee (fino al 100%), si aumenteranno della stessa percentuale i coefficienti **Kc**.

La superficie **S_{tot}(ap)** sarà determinata ragguagliando le superfici che fondatamente si ritiene saranno occupate nell'anno di riferimento al periodo di occupazione; se ad es. si prevedono per i banchi alimentari 100 occupazioni di 20 mq per 30 giorni ciascuna, la superficie in questione è pari a $((100 \times 20 \times 30) / 365) = 164\text{mq} / \text{anno}$.

Si deve infine rammentare che la tariffa che così si ottiene è relativa all'anno solare e va quindi divisa per 365 per ottenere la tariffa giornaliera.

Le quota variabile delle utenze non domestiche

Le tariffe unitarie **Vnd** relative alla *quota fissa* delle utenze non domestiche, espresse in € / mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (**ap**). Più specificamente (punto 4.4, all. 1, D.P.R. 158/1999):

$$\mathbf{Vnd(ap) = Cu \times Kd(ap)}$$

dove:

Cu = Costo unitario, espresso in € / Kg. E' pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

I coefficienti **Kd** sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 4A; fino a 5.000 abitanti: tab. 4B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e riprodotti nell'allegato C. Nella determinazione dei valori applicabili ci si baserà sui principi individuati nel precedente paragrafo 18. A tal fine è utile porre:

$$\mathbf{Kd(ap) = MinKd(ap) + (Ps \times (MaxKd(ap) - MinKd(ap)))}$$

dove:

MinKd(ap) = valor minimo di **Kd(ap)** indicato dal metodo

MaxKd(ap) = valor massimo di **Kd(ap)** indicato dal metodo

Ps = percentuale scelta nel *range* minimo-massimo

Applicando i principi sopra individuati, non sarà necessaria alcuna motivazione per valori di **Kc(ap)** corrispondenti a **Ps** ≤ 85%. Valori superiori potranno invece essere utilizzati solo sulla base di una specifica rilevazione dei coefficienti di produttività. In ordine alle utenze giornaliere si opererà in maniera simile a quanto precisato nel paragrafo precedente.

Non vi è alcun esplicito divieto di fissare, per la medesima categoria di utenza, valori di **Ps** *diversi* per determinare le tariffe relative alla quota fissa e alla quota variabile delle utenze non domestiche. Evidenti ragioni di razionalità sembrano peraltro far ritenere che, salvo non sussistano specifiche e motivate ragioni, tali valori debbano essere in linea di principio i medesimi.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa <i>fissa</i>	Tariffa <i>variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO UN COMPONENTE	11.001,00	0,82	97	0,60	0,849468	26,18
1 .1a	ABITAZIONE COMPLEMENTARE UN COMPONENTE	36,00	0,82	1	=====	0,849468	=====
1 .1b	PERTINENZA AD USO DOMESTICO UN COMPONENTE	59,00	0,82	3	=====	0,849468	=====
1 .2	USO DOMESTICO DUE COMPONENTI	19.426,00	0,92	155	1,15	0,953062	25,09
1 .2a	ABITAZIONE COMPLEMENTARE DUE COMPONENTI	42,00	0,92	1	=====	0,953062	=====
1 .2b	PERTINENZA AD USO DOMESTICO DUE COMPONENTI	1.056,00	0,92	15	=====	0,953062	=====
1 .2d	USO DOMESTICO ABITAZIONE A DISPOSIZIONE UN COMPONENTE	2.811,00	0,82	32	=====	0,849468	=====
1 .3	USO DOMESTICO TRE COMPONENTI	20.525,00	1,03	146	1,60	1,067015	23,27
1 .3a	ABITAZIONE COMPLEMENTARE TRE COMPONENTI	118,00	1,03	2	=====	1,067015	=====
1 .3b	PERTINENZA AD USO DOMESTICO TRE COMPONENTI	1.018,00	1,03	12	=====	1,067015	=====
1 .4	USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI	19.144,00	1,10	132	2,00	1,139531	21,81
1 .4b	PERTINENZA AD USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI	893,00	1,10	11	=====	1,139531	=====
1 .5	USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI	6.904,00	1,17	41	2,35	1,212047	20,51
1 .6	USO DOMESTICO SEI O PIU' COMPONENTI	3.714,00	1,21	18	2,70	1,253484	19,63
1 .7	USO DOMESTICO NON RESIDENTI	24.929,00	0,92	224	1,15	0,953062	25,09
1 .7a	ABITAZIONE COMPLEMENTARE NON RESIDENTI	15,00	0,92	1	1,15	0,953062	=====
1 .7b	PERTINENZA AD USO DOMESTICO	417,00		9	=====	0,953062	=====

	NON RESIDENTI		0,92				
--	---------------	--	------	--	--	--	--

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. Le seguenti attività bar, pasticcerie, ortofrutta, fiore e piante, supermercati, ecc. hanno subito degli aumenti tariffarie giustificato dalla quantità dei rifiuti generati, equivalendoli all'attività di ristorante, trattorie, pizzerie, pub.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche								
Tariffa utenza non domestica	Num. Utenti	mq	KC appl Coeff potenzial e di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa Totale	
2 .1	MUEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	===	=====	2,00	12,00	2,276768	0,472104	2,748873
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	===	=====	2,20	12,00	2,504445	0,472104	2,976549
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	===	=====	2,20	12,00	2,504445	0,472104	2,976549
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	313,00	2,20	18,00	2,504445	0,708156	3,212602
2 .5	ALBERGHI CON RISTORANTI	===	=====	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORANTI	===	=====	3,00	15,00	3,415152	0,590130	4,005283
2 .7	CASA DI CURA E RIPOSO	1	160,00	3,00	20,00	3,415152	0,786841	4,201993
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	13	787,00	2,00	10,00	2,276768	0,393420	2,670188
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1	130,00	2,00	10,00	2,276768	0,393420	2,670188
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	14	1.476,00	2,50	15,00	2,845960	0,590130	3,436091
2 .11	EDICOLA ,FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1	115,00	2,50	15,00	2,845960	0,590130	3,436091
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA)	11	657,00	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3	138,00	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONI	===	=====	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6	791,00	3,00	15,00	3,415152	0,590130	4,005283
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4	1.014,00	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	7	377,00	3,00	18,00	3,415152	0,708156	4,123309

2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENER ALIMENTARI	4	396,00	3,00	18,00	3.415152	0,708156	4,123309
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	===	=====	2,80	18,00	3.187476	0,708156	3,895632
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORE E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2	172,00	3,00	18,00	3.415152	0,708156	4,123309
2.21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	===	=====	2,50	12,00	2,845960	0,472104	3,318065

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

Previsione tariffa servizi indivisibili				
Tariffa servizi	Mq rapportati al periodo	Importo unitario	Mq x tariffa	Totale tariffa servizi
1.-TARIFFA SERVIZI-IMPORTO BASE	118.552,00	0,30	35.565,00	35.565,00